

# Comune di Bassano del Grappa

## **ORDINANZA**

Registro	,
0	507 del 17/10/2025
Unico	30, 1,10, 10, 2023

Area

Af - Urbanistica, Ambiente, Commercio,
Sostenibilità

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 30 APRILE 2026.

#### IL SINDACO

#### Premesso che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 μg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia
  per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite
  annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori
  limite;

### Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM<sub>10</sub>: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM<sub>10</sub> sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub> misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM<sub>10</sub>, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM<sub>10</sub>;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub> sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 μg/m³ secondo il seguente schema:
  - LIVELLO VERDE NESSUNA ALLERTA 0 quando il numero di giorni è inferiore a 4;
  - LIVELLO ARANCIO GRADO DI ALLERTA 1 quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
  - LIVELLO ROSSO GRADO DI ALLERTA 2 quando il numero di giorni è almeno pari a 10;

- rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Bassano del Grappa risulta ora inserito nella zona "IT0524 Zona Pedemontana" nell'ambito del PRTRA;
- il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- nel frattempo il 14/10/2024 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/Ce);
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 377 del 15/04/2025 (BUR n. 56 del 29/05/2025), ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);
- tale aggiornamento di Piano si propone come strumento che, in continuità con il Piano del 2016, individua le ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell'aria vigenti che costituiscono inoltre il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria più sfidanti, ed include pertanto, in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti successivi all'approvazione dell'ultimo piano, comprese quelle della DGR n. 238/2021 e s.m.i., rendendole strutturali all'interno del Piano stesso;
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1005 del 02/09/2025 (BUR n. 119 del 05/09/2025), in recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 21/05/2025, n. 73, convertito con L. 18/07/ 2025, n. 105, ha disposto il differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5";
- la Regione Veneto con successiva nota prot. 459766 del 16/09/2025 ha chiarito che "... per un'omogenea applicazione sul territorio delle misure strutturali di limitazione della circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", il differimento al 1° ottobre 2026 deve intendersi riferito a tutti i veicoli di categoria M":

**Considerato che** per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

### Visti:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM<sub>10</sub>);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR "Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: "i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D. Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale";
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1005 del 02/09/2025 (BUR n. 119 del 05/09/2025) di recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 21/05/2025, n. 73, convertito con L. 18/07/ 2025, n. 105;
- la nota della Regione Veneto, prot. 459766 del 16/09/2025 di precisazione in merito al differimento al 1° ottobre 2026 delle limitazioni alla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5";
- il D.M. Sanità 5 settembre 1994;
- L'art. 50, 54 e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Vista** la convocazione del T.T.Z. del 16 settembre 2025 della Provincia di Vicenza, acquisita al prot. com. 52233 del 29/08/2025;

**Valutati** gli esiti del T.T.Z. del 16/09/2025 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati e la proposta di ordinanza acquisita al prot. com. 56881 del 19/09/2025;

Viste le comunicazioni successive del T.T.Z. acquisite rispettivamente con prot. com. 57902/2025 e 61895/2025;

**Ritenuto** di rendere obbligatorio il blocco della circolazione dei veicoli solo in alcune vie del territorio comunale alla luce delle seguenti considerazioni:

- nel corso degli ultimi 12 anni nel territorio del comune di Bassano del Grappa, alla luce dei dati della centralina di monitoraggio della rete regionale ARPAV ed ora secondo il modello SPIAIR, la qualità dell'aria, per quanto riguarda le polveri sottili, rispetta tutti i limiti di legge. Infatti solo nel 2017 il limite di 50 μg/m³ è stato superato per più di 35 giorni all'anno (2024=23 superamenti, 2023=26 superamenti, 2022=21 superamenti, 2021=22 superamenti, 2020=23 superamenti, 2019=24 superamenti, 2018=14 superamenti, 2017=40 superamenti, 2016=23 superamenti, 2015=33 superamenti, 2014=15 superamenti, 2013=27 superamenti, 2012=29 superamenti);
- il valore limite annuale medio di 40 μg/m3 è stato sempre rispettato in ciascuno degli ultimi 13 anni;
- la qualità dell'aria del territorio comunale risulta quindi molto migliore rispetto ad altre zone della Regione Veneto;
- limitazioni alla circolazione in un territorio esteso provocherebbero disagi agli spostamenti "essenziali" anche in considerazione del fatto che i comuni confinanti con Bassano del Grappa non sono soggetti ad alcuna restrizione;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

#### ORDINA

L'ISTITUZIONE PER IL PERIODO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO AL 30 APRILE 2026 DEGLI OBBLIGHI E DIVIETI DI SEGUITO INDICATI.

# A - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI ALTO-EMISSIVI E MEZZI DI CUI AGLI ARTT. 57 E 58 DEL C.d.S. IN BASE ALLE CONDIZIONI DI ALLERTA PM10 (AZIONI OPERATIVE T.3.a e T.3.c):

- A1) **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE**, per la parte del territorio comunale, come individuato <u>dalla planimetria</u>, che si allega alla presente, per farne parte integrante (Allegato Sub. A), a cui si può accedere attraverso i seguenti varchi:
  - Porta delle Grazie;
  - Via Margnan a partire dal varco della ZTL;
  - Vicolo da Ponte;
  - Via Museo;
  - V.lo Brocchi;
  - Via Verci;

- Via Bastion, a partire dall'intersezione con Porto di Brenta;
- Vicolo Macello, a partire dall'intersezione con Via Scalabrini;
- Via Angarano, tronco est a partire dall'intersezione con Via Scalabrini;
- A1a) In assenza di allerta LIVELLO VERDE NESSUNA ALLERTA 0 dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per i seguenti veicoli:
  - A1aa) Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo Codice della Strada"), esclusi quelli adibiti al trasporto di linea o utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (servizio pubblico, forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento) o utilizzati per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) classificati:
    - "EURO 0" ed "EURO 1" ALIMENTATI A BENZINA, GPL, METANO, GPL/BENZINA o METANO/BENZINA o DIESEL, GPL/DIESEL o METANO/DIESEL;
    - "EURO 0", "EURO 1", "EURO 2", "EURO 3" ed "EURO 4" DIESEL;
  - A1ab) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;
  - A1ac) Ciclomotori e motoveicoli categoria <u>L (da L1 a L7e)</u> come individuati dall'art. 52 e 53 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "**EURO 0**";
- A1b) al PRIMO LIVELLO ARANCIO GRADO DI ALLERTA 1 e AL SECONDO LIVELLO ROSSO GRADO DI ALLERTA 2 dalle ore 08,30 alle ore 18,30, tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, per i seguenti veicoli:
  - A1ba) Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo Codice della Strada"), esclusi quelli adibiti al trasporto di linea o utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (servizio pubblico, forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento) o utilizzati per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) classificati:
    - "EURO 0", "EURO 1" ed "EURO 2" ALIMENTATI A BENZINA, GPL, METANO, GPL/BENZINA o METANO/BENZINA o DIESEL, GPL/DIESEL o METANO/DIESEL;
    - "EURO 0", "EURO 1", "EURO 2", "EURO 3", "EURO 4" ed "EURO 5" DIESEL;
  - A1bb) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;
  - A1bc) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 0" ed "EURO 1";
- A2) AL SECONDO LIVELLO ROSSO GRADO DI ALLERTA 2 PROLUNGATO (DUE BOLLETTINI SUCCESSIVI), divieto della circolazione ed uso dei mezzi di cui agli artt. S7 e 58 del C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III, estese all'intero territorio comunale.
- A3) Divieto in tutto il territorio comunale di mantenere acceso il motore:
  - degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
  - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

# <u>B - DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI, DIVIETO E LIMITAZIONE DI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO (AZIONI OPERATIVE AG.1.a e E.7.a):</u>

#### In tutto il territorio comunale è fatto DIVIETO:

B1) Di procedere all'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (Azione Operativa AG.1.a), invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura

del materiale o il conferimento sistema di raccolta pubblico / ecocentro. Sono fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs. n. 19 del 2021);

- B2) Di realizzare, falò rituali, ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a) (Azione Operativa E.7.a) fatta salva successiva deroga con apposito provvedimento sindacale per un massimo di due eventi/giornate;
- B3) Di effettuare barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) (Azione Operativa E.7.a) AL PRIMO LIVELLO ARANCIO GRADO DI ALLERTA 1 e AL SECONDO LIVELLO ROSSO GRADO ALLERTA 2. Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria (svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas).
- C LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DELLE TEMPERATURE IN AMBIENTE INTERNO (AZIONE OPERATIVA E.3a) E DIVIETO DI UTILIZZO DI APPARECCHI CIVILI ALTO EMISSIVI ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE (AZIONE OPERATIVA E.1a):

In tutto il territorio comunale sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:

- C1) l'obbligo **nelle 14 ore/giorno** consentite in zona climatica "E", fatte salve le eccezioni alla durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 comma 6 del DPR 16/04/2013 n. 74 e smi, **di non superare il limite massimo per le temperature medie, misurato ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPR:** 
  - C1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) per gli edifici, classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93, con le sigle:
    - E.1 residenza e assimilabili;
    - E.2 uffici e assimilabili;
    - E.4 attività ricreative e assimilabili;
    - E.5 attività commerciali e assimilabili;
    - E.6 attività sportive;
    - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 4 comma 5 del DPR 16/04/2013 n. 74 per le seguenti categorie di edifici:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- C1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93, con la sigla E8, fatti salvi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett. e) del DPR 16/04/2013 n. 74 i casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- C1c) 18°C (+2°C di tolleranza) AL PRIMO LIVELLO ARANCIO GRADO DI ALLERTA 1 E AL SECONDO LIVELLO ROSSO GRADO ALLERTA 2 per gli edifici di cui al precedente punto C1a e con le medesime eccezioni ivi previste;
- C2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:
  - C2a) 3 STELLE in LIVELLO VERDE NESSUNA ALLERTA 0;
  - C2b) 4 STELLE in caso di allerta LIVELLO ARANCIO GRADO DI ALLERTA 1 e LIVELLO ROSSO GRADO ALLERTA 2 per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

D - OBBLIGO DI UTILIZZO DI PELLET CERTIFICATO IN CLASSE A1 IN GENERATORI DI POTENZA TERMICA NOMINALE FINO A 35 KW (AZIONE OPERATIVA E.3.d) E OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO PER EVITARE LE DISPERSIONI ENERGETICHE (AZIONE OPERATIVA E.3.b):

#### In tutto il territorio comunale è fatto obbligo:

- D1) di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;
- D2) di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8.

# E - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI ARANCIO - GRADO DI ALLERTA 1 E LIVELLI ROSSO - GRADO DI ALLERTA 2:

Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti A1b, A1c, C2b e D, diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale e ogni altra modalità di segnalazione prevista dal comune del raggiungimento dei livelli di allerta LIVELLO ARANCIO - GRADO DI ALLERTA 1 e LIVELLO ROSSO - GRADO DI ALLERTA 2, di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale (www.comune.bassano.vi.it);

#### INVITA

- a) La cittadinanza:
  - ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
  - ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute e, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
    - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM<sub>10</sub>;
    - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
    - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
    - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione;
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

#### INFORMA

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

- a) per quanto attiene ai **punti A1b) e A2)** del dispositivo, si provvederà con idonea segnaletica stradale dandone opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale e ogni altra modalità di segnalazione prevista dal comune;
- b) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- c) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
  - le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
  - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" "Euro 1" ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo;
- d) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- e) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web:

  https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
- f) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: http://aria.provincia.vicenza.it/

#### **ESCLUSIONI**

Sono esclusi dai punti A1a) LIVELLO VERDE – NESSUNA ALLERTA 0, A1b) LIVELLO ARANCIO - GRADO DI ALLERTA 1 e A1c) LIVELLO ROSSO - GRADO DI ALLERTA 2 del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano:

veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D. Lgs. n. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules

Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;

- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli condotti da ultrasettantenni ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
- veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni;
- I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
- I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito;
- I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
- I veicoli dei residenti, degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro
  accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla
  residenza, dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni:

- a) di cui al punto A1 e relativi sottopunti, del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) del C.d.S. (tali obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento);
- b) di cui ai punti successivi del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

### $\mathsf{MANDA}$

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

#### DISPONE

Per la segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento, di demandare alla verifica della corretta installazione l'Area IV LLPP e l'Unione Montane Bassanese – Comando di Polizia Locale.

Il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento venga altresì trasmesso a mezzo PEC/posta interna a:

- Società Vicentine Trasporti Srl e altre Società di Trasporto Pubblico;
- Comando Polizia Locale;


Il presente provvedimento venga notificato a:

- Azienda Sanitaria ULSS n. 7 Pedemontana;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof n. 353, 36100 Vicenza;
- Regione Veneto, Unità Organizzativa Forestale Ovest;
- Provincia di Vicenza;
- Prefettura di Vicenza;
- Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Bassano del Grappa;
- Associazioni di categorie economiche varie (es. settore Agricoltura, Industria, Artigianato, Commercio etc...);
- Presidenti di Quartiere;
- Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati;
- Ufficio Stampa Comunale per la divulgazione tramite mass-media.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO Nicola Ignazio Finco (firma digitale)

\*Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche, di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/05.



.